

NOTIFICA DELLE ARMI SECONDO L'ARTICOLO 10 LARM GIÀ DETENUTE

art. 42a LArm

Le persone che sono già in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b LArm (e art. 19 cpv. 1 OArm) **devono, entro un anno** dall'entrata in vigore della presente legge, **notificare l'oggetto** all'ufficio delle armi cantonale utilizzando il modulo di comunicazione.

Il modulo di comunicazione è disponibile presso l'ufficio delle armi cantonale (che fornisce informazioni anche in merito all'eventuale obbligo di comunicazione per una certa arma) o al seguente link:

<http://armi.fedpol.admin.ch> (Richieste e moduli)

La dichiarazione non è necessaria per:

- le armi da fuoco o le parti essenziali di armi acquistate con un permesso d'acquisto di armi o un'autorizzazione eccezionale presso un armaiolo;
- le armi da fuoco d'ordinanza cedute in proprietà all'attuale proprietario dall'amministrazione militare.

Notifica a posteriori di armi secondo L'art 10 LArm cpv 1 lettera a e b

Armi che **non** sono state acquistate
da un rivenditore autorizzato (armaiolo)



Carabine a ripetizione portatili
(fucili da sport)



Fucili da caccia a colpo singolo o a più
canne



Carabine a ripetizione da caccia



Carabine a ripetizione d'ordinanza come
il moschetto 11/31 o la carabina 11

Armi d'ordinanza cedute in proprietà
all'attuale proprietario dall'amministrazione
militare